



Ordinanza n. 71 del 06/11/2024

**OGGETTO: OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TAGLIO
PIANTE, RAMI SPORGENTI, SIEPI DEI FONDI LIMITROFI ALLE FASCE
DI PERTINENZA DELLE STRADE COMUNALI**

Constatato lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano la maggior parte dei fondi confinanti con le strade comunali con particolare riguardo alle strade sulle quali risulta abbondante lo sviluppo di piante e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde verso le sedi stradali comunali, invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica;

Rilevato che la possibile caduta di piante, alberi rami o di ogni altro materiale proveniente dalle sponde latitanti le strade possa costituire una forte criticità per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, forte vento e significative nevicate;

Omissis

Richiamati gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti al confine stradale ai sensi degli artt. 29 e 31 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che prevedono rispettivamente:

- Art. 29, comma 1: *I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;*
- Art. 29, comma 2: *Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

Ritenuto necessario garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi **venti giorni** dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con recupero delle spese nei loro confronti, con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;

Accertato che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale per motivi di sicurezza pubblica, nonchè per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Omissis

ORDINA

a tutti i proprietari confinanti con le strade, comunali e vicinali ad uso pubblico del Comune di San Giorio di Susa, **entro venti giorni** dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line della presente Ordinanza (e pertanto **entro il 27 novembre 2024**) di provvedere direttamente A:

- **Tagliare siepi, arbusti e rami che invadono le strade pubbliche**, che creano problemi di visibilità alla circolazione stradale o che non consentono il passaggio pedonale e ciclabile **ovvero che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,00 dal piano viabile**;
- **Abbattere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale** perché secche, protese o piegate verso la strada, in cattivo stato vegetativo o per qualsiasi altra causa che ne comprometta la stabilità;
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, e nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità** ovvero diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade e creano ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
- **Rimuovere immediatamente dalla sede stradale e dalle sue pertinenze alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, che possano ostacolare la circolazione stradale**

A V V E R T E

- gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro 20 giorni dalla pubblicazione della seguente ordinanza all'Albo pretorio on line del Comune di San Giorio di Susa (**entro pertanto il 27/11/2024**) e successivamente ripetuti periodicamente almeno con cadenza annuale prima della stagione invernale;
- in ogni caso fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i proprietari dei fondi rimarranno unici responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza

Il testo completo dell'Ordinanza n. 71/2024 è reso noto mediante pubblicazione dell'Albo Pretorio on-line Comunale e sul sito del Comune www.comune.sangioriodisusa.to.it ed è inoltre consultabile presso l'ufficio tecnico comunale.

Il Responsabile dell'Area tecnica manutentiva
Ing. Massimo Broglio

